DECISIONE DEL CONSIGLIO (1)

Il Consiglio, preso atto della richiesta del Governo della Repubblica Italiana, invita la Commissione a sottoporgli un progetto di decisione, basato sull'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento sui cereali, che autorizzi il Governo italiano a non applicare fino al 1° luglio 1963 il limite minimo del prezzo indicativo dell'orzo previsto dall'articolo 6 di detto regolamento.

Il Consiglio si dichiara disposto ad adottare tale decisione purchè il prezzo indicativo dell'orzo in Italia sia stabilito in modo che il prezzo d'entrata di detto cereale sia almeno pari al prezzo d'entrata del granoturco.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

Per il Consiglio
Il Presidente
M. COUVE DE MURVILLE

(1) Pubblicata per informazione.

REGOLAMENTO N. 20

relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituita per prodotti;

Considerando che la produzione di carni suine costituisce un elemento importante del reddito agricolo e che è pertanto indispensabile assicurare a tale produzione una redditività adeguata; che i produttori, l'industria di trasformazione e i consumatori hanno interesse a che siano ridotte, per quanto possibile, le fluttuazioni dei prezzi; che occorre, tenendo conto delle importazioni e delle esportazioni, tendere alla realizzazione di un equilibrio tra l'offerta e la domanda di carni suine all'interno della Comunità;

Considerando che gli scambi di prodotti agricoli tra gli Stati membri sono intralciati da una serie di ostacoli, e cioè i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente, i prezzi minimi, i contingenti ed altre restrizioni quantitative la cui progressiva abolizione durante il periodo transitorio seguirebbe, in mancanza di un'azione armonizzatrice da parte delle istituzioni della Comunità, modalità e ritmi diversi; che, per contro, l'adozione di una misura uniforme alla frontiera nel campo degli scambi intracomunitari consente di realizzare un disarmo progressivo e parallelo in tutti gli Stati membri secondo un ritmo adeguato alla graduale attuazione della politica agricola comune;

Considerando che tale misura uniforme alla frontiera, sostitutiva di tutte le varie misure nazionali, deve, da un lato, assicurare un adeguato sostegno dei mercati agricoli degli Stati membri durante il periodo transitorio e, dall'altro, permettere di giungere progressivamente al mercato unico, rendendo possibile lo sviluppo della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Considerando che tali risultati si possono ottenere mediante un regime di prelievi intracomunitari composti di due elementi: il primo, corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione per unità di prodotto della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro esportatore e nello Stato membro importatore, in modo da impedire che sul mercato del paese in cui i prezzi dei cereali da foraggio sono più elevati si producano perturbazioni dovute ad importazioni in provenienza dal paese in cui questi prezzi sono più bassi; il secondo, inteso a

proteggere l'attività di trasformazione consentendole un adattamento progressivo;

Considerando che a tale prelievo occorre, tuttavia, aggiungere un ammontare supplementare quando il prezzo di offerta all'importazione in provenienza da uno Stato membro divenga anormalmente basso;

Considerando che la sostituzione dei prelievi intracomunitari ad altre misure, destinate a scomparire durante il periodo transitorio a norma del Trattato, sarebbe contraria al principio della progressiva instaurazione del mercato comune qualora non fosse contemporaneamente prevista la progressiva riduzione di detti prelievi;

Considerando che, per effettuare tale riduzione, si giustifica la riduzione, in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, della parte del prelievo corrispondente all'incidenza della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio sui costi d'alimentazione e si giustifica la riduzione della parte restante in maniera progressiva e automatica;

Considerando che l'istituzione di nuove misure di protezione alle frontiere interne della Comunità, che diano garanzie ai produttori degli Stati membri, è giustificata rispetto ai principi posti dal Trattato soltanto se tali misure sostituiscono qualsiasi altra misura di protezione di cui gli Stati membri dispongono attualmente;

Considerando che mediante il regime da istituire deve essere possibile conservare la preferenza che deriva a favore degli Stati membri dall'applicazione del Trattato; che tale esigenza può essere soddisfatta istituendo, sulle importazioni provenienti dai paesi terzi, prelievi che tengano conto dell'incidenza, sui costi di alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio negli Stati membri e sul mercato mondiale, e aggiungendo un elemento supplementare che aumenti progressivamente fino ad un importo pari al 7 % del prezzo medio del mercato mondiale; che a tale prelievo applicato nei confronti dei paesi terzi occorre aggiungere un ammontare supplementare quando le offerte sul mercato mondiale sono fatte a prezzi anormali;

Considerando che l'istituzione di un regime di prelievi e di misure di salvaguardia nei confronti dei paesi terzi, che dia garanzia ai produttori degli Stati membri, consente a questi ultimi di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione;

Considerando che il regime dei prelievi consente, secondo le finalità dell'articolo 45 del Trattato, lo sviluppo degli scambi intracomunitari, dando al tempo stesso garanzie ai produttori degli Stati membri, e implica pertanto l'inapplicabilità di tale articolo;

Considerando che per il funzionamento del regime dei prelievi è necessario estendere il campo di applicazione delle disposizioni del Trattato, che consentono di valutare gli aiuti e di agire contro quelli incompatibili, con il mercato comune, agli aiuti che falsano i meccanismi di tale regime; che, tuttavia, per le esportazioni verso uno Stato membro provenienti da un altro Stato membro che applichi prelievi intracomunitari, si giustifica la concessione di una restituzione determinata tenendo conto dei fattori che intervengono nella formazione dei prezzi sul mercato dello Stato membro esportatore e dello Stato membro importatore;

Considerando che, per salvaguardare la partecipazione degli Stati membri nel commercio mondiale di carni suine, deve essere loro consentito di restituire, all'atto dell'esportazione verso i paesi terzi, un ammontare corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nonchè un ammontare supplementare fissato secondo una procedura comunitaria;

Considerando che la pratica del traffico di perfezionamento è incompatibile con l'applicazione del regime dei prelievi, poichè essa ha come effetto di far sì che il commercio tra gli Stati membri di prodotti trasformati, in cui sono incorporati prodotti di base importati, avvenga, per quanto riguarda i prodotti di base stessi, a prezzi mondiali;

Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato di gestione;

Considerando che è necessario che l'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni suine sia completamente realizzata alla fine del periodo transitorio;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Allo scopo di assicurare il progressivo sviluppo del mercato comune e della politica agricola comune, è gradualmente istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, comprendente un regime di prelievi che si applica agli scambi sia tra gli Stati membri

sia tra gli Stati membri e i paesi terzi, per i seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a) 01.03 A II	Animali vivi della specie suina, delle speci domestiche, diversi da riproduttori di razza pura di qualsiasi età
b) 02.01 A III a	Carni della specie suina, domestica
ex 02.01 B II	Frattaglie della specie suina, domestica
ex 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato.
02.06 B	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate
15.01 A II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari.
c) ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, contenenti carni o frattaglie della specie suina
ex 16.02 A II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti fegato di maiale
ex 16.02 B II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie suina

2. Tuttavia, per quanto riguarda le voci ex 02.01 B II, ex 16.01 ed ex 16.02 A II, bisognerà tener conto dell'aliquota massima del dazio doganale, che deriverebbe dall'accettazione dell'offerta di consolidamento fatta per questi prodotti in seno al G.A.T.T.

Articolo 2

1. L'ammontare dei prelievi intracomunitari è fissato in conformità delle disposizioni degli articoli 3 e 4. Tale ammontare viene ridotto a norma delle disposizioni dell'articolo 12.

2. L'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi è fissato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5. Tale ammontare viene modificato secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), ultima frase e lettera c), ultima frase, e secondo quelle dell'articolo 12.

Articolo 3

1. Per i suini macellati l'ammontare del prelievo intracomunitario si compone, per ciascuno Stato membro, di:

a) un elemento corrispondente all'incidenza, sui costi di alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro importatore e nello Stato membro esportatore; tale elemento è calcolato in conformità delle disposizioni del paragrafo 3;

b) un elemento fisso; l'addizione di questo elemento a quello di cui alla lettera a) non deve dare come risultato una somma superiore alla differenza tra i prezzi medi di mercato nello Stato membro esportatore e nello Stato membro importatore, calcolati conformemente alle disposizioni del paragrafo 4.

L'ammontare risultante dell'applicazione della prima parte della presente lettera b) viene modificato per tener conto delle spese di trasporto e delle imposizioni interne che gravano sui prodotti in questione nonchè delle restituzioni di dette imposizioni concesse per tali prodotti all'esportazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, si applicano per fissare eventualmente l'ammontare del prelievo ad un livello meno elevato di quello risultante dall'applicazione del paragrafo 1.

3. L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato sulla base:

a) della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un chilogrammo di carne suina; tale quantità deve essere la stessa per tutti gli Stati membri;

b) della composizione, rappresentativa per ciascuno Stato membro, della quantità di cui alla lettera a); al più tardi prima della fine del periodo transitorio, la composizione di questa quantità è fissata in maniera uniforme per la Comunità;

c) dei prezzi di vendita dei cereali da foraggio in ciascuno Stato membro, nella fase del commercio all'ingrosso.

4. a) I prezzi medi cui al paragrafo 1, lettera b), sono fissati in base alla media aritmetica dei prezzi ai quali venivano effettuati gli acquisti da parte del commercio all'ingrosso in ciascuno degli Stati membri:

— per qualità comparabili di suini macellati,
— durante i tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento,
— sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi.

b) Nel calcolare la media aritmetica di cui alla lettera a), si procede agli aggiustamenti resi necessari dall'incidenza sui prezzi, nel corso del periodo di riferimento, di fattori indipendenti dalla produzione e dalla commercializzazione delle carni suine, che possano avere gravemente falsato la comparazione dei prezzi costatati per i tre anni di riferimento.

c) Se in uno Stato membro il periodo di tre anni non coincide con la durata di un ciclo completo di prezzi, si procede al necessario adattamento di tale periodo.

5. L'ammontare dei prelievi di cui al presente articolo è fissato dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Articolo 4

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), diversi dai suini macellati, l'ammontare dei prelievi intracomunitari è stabilito, per ciascuno Stato membro, in base al prelievo fissato per i suini macellati, tenendo conto del rapporto medio esistente in ciascuno Stato membro tra il prezzo di tali prodotti ed il prezzo dei suini macellati, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), l'ammontare dei prelievi intracomunitari è determinato, per ogni Stato membro, tenendo conto in particolare:

a) per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati esclusivamente dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b): della media ponderata dei prelievi stabiliti per questi prodotti in conformità del paragrafo 1;

b) per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati anche prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) della media ponderata di tutti i prelievi, tasse e diritti di qualsiasi natura riscossi all'importazione in provenienza dagli Stati membri per i prodotti che si utilizzano nella loro fabbricazione.

Inoltre il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, fissa entro il 30 giugno 1962 le eventuali disposizioni addizionali da applicare per il calcolo dei prelievi previsto dal presente paragrafo.

3. L'ammontare dei prelievi di cui al presente articolo è fissato dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Articolo 5

1. Per i suini macellati l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi per ciascuno Stato membro è composto da:

a) un elemento pari al prelievo fissato nei confronti dello Stato membro in cui il prezzo medio dei suini macellati, calcolato secondo l'articolo 3, paragrafo 4, è il più basso;

b) un elemento corrispondente alla differenza tra i costi di alimentazione dovuta ai divari costatati tra il prezzo dei cereali da foraggio nello Stato membro in cui il prezzo medio dei suini macellati, calcolato secondo l'articolo 3, paragrafo 4, è il più basso, ed il prezzo di questi cereali sul mercato mondiale.

Per il calcolo di questo elemento si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b). Esso è fissato preventivamente per un periodo di tre mesi, tenendo conto dell'evoluzione del prezzo dei cereali da foraggio sul mercato dello Stato membro in cui il prezzo medio dei suini macellati è il più basso e sul mercato mondiale durante i sei mesi precedenti il trimestre, nel corso del quale tale elemento è fissato;

c) un elemento pari, per il primo anno di applicazione del regime dei prelievi, al 2 % della media dei prezzi di offerta ai quali sono state effettuate nell'anno precedente le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi. Quando la media dei prezzi di offerta è inferiore al prezzo limite fissato, in conformità dell'articolo 7, per il primo trimestre d'applicazione del regime dei prelievi, si deve prendere come base il medesimo prezzo limite. Negli anni successivi, la percentuale è portata annualmente a 3, 4, 5, 5 1/2, 6, 6 1/2 e 7 ed è calcolata sulla base del prezzo limite medio dell'anno precedente.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), diversi dai suini macellati, l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi è fissato, per ciasuno Stato membro, sulla base dell'ammontare del prelievo risultante dall'applicazione del paragrafo 1.

Tuttavia, per il calcolo degli elementi indicati nel paragrafo 1, lettere a) e b), si tiene conto del rapporto esistente in ciascuno Stato membro tra il prezzo di tali prodotti ed il prezzo dei suini macellati, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per ciascuno Stato membro è fissato tenendo conto in particolare:

a) per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati esclusivamente dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b): della media ponderata dei prelievi stabiliti per questi in conformità del paragrafo 2;

b) per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati anche prodotti diversi da

quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b): della media ponderata di tutti i prelievi, tasse e diritti di qualsiasi natura riscossi all'importazione in provenienza dai paesi terzi per i prodotti che si utilizzano nella loro fabbricazione.

Inoltre il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, fissa entro il 30 giugno 1962 le eventuali disposizioni addizionali da applicare per il calcolo dei prelievi previsti dal presente paragrafo.

4. L'ammontare dei prelievi di cui al presente articolo è fissato dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Articolo 6

1. La Commissione può autorizzare lo Stato membro che ne faccia richiesta a diminuire l'ammontare dei prelievi risultante dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 5. In tal caso, l'ammontare prelevato da questo Stato nei confronti dei paesi terzi è almeno uguale all'ammontare dei prelievi applicati nei confronti dei paesi terzi dallo Stato membro in cui il prezzo medio dei suini macellati, calcolato secondo l'articolo 3, paragrafo 4, è il più basso.

2. Quando uno Stato membro fa ricorso alle disposizioni del paragrafo 1, l'importo della diminuzione dei prelievi deve essere uguale nei confronti di tutti gli Stati membri.

Contemporaneamente la Commissione autorizza gli altri Stati a fissare nei confronti di detto Stato prelievi che compensino tale diminuzione.

In nessun caso la diminuzione del prelievo nei confronti dei paesi terzi può essere superiore a quella effettuata nei confronti degli Stati membri.

Articolo 7

1. Per evitare perturbazioni dovute ad offerte provenienti dai paesi terzi e fatte a prezzi anormali, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, fissa per i suini macellati un prezzo limite, uniforme per la Comunità, stabilito tenendo conto dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale e di un coefficiente di trasformazione rappresentativo per i paesi terzi esportatori.

Tenuto conto del prezzo limite di cui al primo comma, vengono determinati prezzi limite per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, diversi dai suini macellati.

2. I prezzi limite sono fissati preventivamente per un periodo di tre mesi, tenendo conto dell'evoluzione del prezzo dei cereali da foraggio sul mercato mondiale durante i sei mesi precedenti il trimestre nel corso del quale è fissato il prezzo limite.

3. Nel caso in cui i prezzi d'offerta franco frontiera all'importazione scendano al di sotto del prezzo limite, l'ammontare dei prelievi stabiliti in base alle disposizioni dell'articolo 5, e diminuiti eventualmente secondo le disposizioni dell'articolo 6, viene aumentato in ciascuno Stato membro di un importo pari alla differenza tra il prezzo di offerta franco frontiera ed il prezzo limite.

Questo importo supplementare, tuttavia, non si aggiunge al prelievo nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo applicato all'importazione in provenienza dai loro territori non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico.

4. Sono determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 20:

— i prezzi limite per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, diversi dai suini macellati;
— i necessari adattamenti dei prezzi limite effettuati in conformità del paragrafo 2;
— le modalità per fissare gli importi supplementari di cui al paragrafo 3. Questi importi supplementari sono, tuttavia, determinati e riscossi dallo Stato membro importatore. Lo Stato membro che prende questa misura deve immediatamente notificarla agli altri Stati membri e alla Commissione. Le misure che devono essere prese in comune dagli Stati membri sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 20.

Articolo 8

1. Negli scambi fra gli Stati membri, per ciascuno Stato viene fissato un prezzo limite intracomunitario per i suini macellati, calcolato aggiungendo al prezzo limite nei confronti dei paesi terzi l'ammontare dei prelievi applicati nei confronti di tali paesi, diminuito dell'importo previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

Per gli altri prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, diversi dai suini macellati, si stabiliscono prezzi limite, tenuto conto dei prezzi limite di cui al primo comma.

2. Il prezzo limite intracomunitario non sarà più in vigore dal momento in cui, in virtù delle disposizioni dell'articolo 12, saranno scomparsi i prelievi intracomunitari.

3. Qualora i prezzi d'offerta franco frontiera all'importazione in provenienza da uno Stato membro, aumentati dell'ammontare del prelievo

determinato secondo l'articolo 3 o secondo l'articolo 4, scendano al di sotto del prezzo limite, lo Stato membro importatore aumenta il prelievo di un importo pari alla differenza fra i prezzi in tal modo aumentati e il prezzo limite intracomunitario, informandone immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

4. Sono determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 20:

— i prezzi limite intracomunitari;
— le modalità per fissare gli importi supplementari di cui al paragrafo 3;
— le misure che gli Stati membri devono prendere in comune quando si applichi il paragrafo 3.

Articolo 9

1. Quando uno Stato membro è indotto a intervenire sul proprio mercato con misure atte ad attenuare un forte ribasso dei prezzi, queste misure non devono essere tali da ostacolare l'applicazione del presente regolamento.

Lo Stato membro che intenda adottare tali misure deve preventivamente informare la Commissione della loro natura. La Commissione può rivolgere allo Stato membro qualunque osservazione ritenga utile, previa consultazione degli Stati membri secondo le disposizioni dell'articolo 21, in seno al Comitato di gestione, istituito a norma dell'articolo 19.

La Commissione vigila altresì a che queste misure siano applicate tenendo conto della necessità di promuoverne il progressivo coordinamento sul piano comunitario.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio, al più tardi entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, determina, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del Trattato, l'opportunità delle misure comunitarie di intervento sul mercato e le modalità della loro applicazione nella fase del mercato unico. Tali misure devono avere lo scopo di contribuire, nei limiti del possibile e del necessario, alla stabilizzazione dei prezzi alla produzione e al consumo.

Articolo 10

1. Lo Stato membro che, in conformità delle disposizioni del presente regolamento, applica prelievi nei confronti di un altro Stato membro, può, in occasione di esportazioni verso quest'ultimo, restituire:

a) un importo corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro importatore e quelli nello Stato membro esportatore;

b) ovvero, un importo pari alla somma dei due primi elementi del prelievo nei confronti dei paesi terzi, quali sono determinati, per i suini macellati, nell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e, per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, diversi dai suini macellati, tenendo conto delle norme di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo. In tal caso, lo Stato membro importatore ha il diritto di riscuotere un prelievo pari a quello applicato dallo Stato stesso alle importazioni in provenienza dai paesi terzi diminuito del terzo elemento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

Il Granducato del Lussemburgo, in caso di esportazione verso uno Stato membro che ha prezzi meno elevati, è, tuttavia, autorizzato a restituire un importo pari alla differenza tra il prezzo del prodotto franco frontiera dello Stato membro importatore e il prezzo sul mercato di quest'ultimo Stato.

2. Le restituzioni non possono superare l'ammontare del prelievo che deriva dall'applicazione eventuale dell'articolo 6.

I prelievi supplementari che possono essere fissati in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, non devono essere presi in considerazione per il calcolo delle restituzioni e dei prelievi fissati in conformità del paragrafo 1.

3. L'ammontare di tali restituzioni è comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 11

1. Uno Stato membro, in occasione di esportazioni di uno dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, verso un paese terzo, può restituire:

a) un importo corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro esportatore e quelli del mercato mondiale:

b) un importo supplementare fissato:

— durante i primi tre anni di applicazione del regime dei prelievi, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi nello Stato membro esportatore e sul mercato mondiale; questo importo è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 20;

— a decorrere dal quarto anno, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale; questo importo non può superare un massimo determinato secondo la procedura di cui all'articolo 20.

2. L'ammontare di tali restituzioni è comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 12

A decorrere dal 1° luglio 1963, i prelievi fissati in conformità degli articoli 3 e 4 vengono sottoposti ad una riduzione annua, alle condizioni seguenti:

a) la parte del prelievo che risulta dall'incidenza, sui costi di alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio, viene ridotta in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali;

b) l'altra parte del prelievo viene ridotta in sette anni e mezzo, in ragione di due quindicesimi all'anno.

Articolo 13

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa ed a maggioranza qualificata in seguito, può escludere determinati prodotti dall'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o adottare per tali prodotti, in deroga al presente regolamento, le misure necessarie per tener conto delle particolari condizioni in cui i prodotti stessi potrebbero trovarsi.

Articolo 14

1. Negli scambi fra gli Stati membri, tanto all'importazione quanto all'esportazione, sono incompatibili con l'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;

— l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo;

— il ricorso all'articolo 44 del Trattato.

2. L'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari implica l'inapplicabilità dell'articolo 45 del Trattato nonchè degli accordi o contratti a lungo termine, conclusi a norma di tale articolo e che sono in vigore alla data di applicazione di tale regime.

3. È incompatibile con l'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari l'esportazione da uno Stato membro verso un altro Stato membro di prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti elencati nello stesso articolo e che non siano stati sottoposti ai prelievi loro applicabili nello Stato membro esportatore o che abbiano beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali prelievi.

Articolo 15

1. Se in uno o più Stati membri, a seguito dell'applicazione delle misure relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato delle carni suine, detto mercato subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni, gravi perturbazioni suscettibili di compromettere gli obiettivi definiti nell'articolo 39 del Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati possono prendere, durante il periodo transitorio, le necessarie misure di salvaguardia concernenti l'importazione dei suddetti prodotti.

2. Lo Stato o gli Stati membri interessati debbono notificare le misure suddette agli altri Stati membri e alla Commissione al più tardi all'atto della loro entrata in vigore.

Lo Stato o gli Stati membri che applicano tali misure prendono le disposizioni necessarie affinchè le merci in corso di trasporto non ne subiscano le conseguenze. In caso di chiusura della frontiera, il periodo di comporto non deve essere inferiore a tre giorni. Essi debbono prestarsi ad avviare immediatamente negoziati diretti a concludere accordi provvisori, allo scopo di impedire che gli esportatori subiscano danni eccessivi o evitabili. Tali accordi sono notificati senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione.

In base alle disposizioni del paragrafo 1 e nell'intento di non aumentare la protezione tra Stati membri, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri in seno al Comitato di gestione, istituito a norma dell'articolo 19, decide con procedura di urgenza ed entro un termine massimo di quattro giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate o abolite. La Commissione può altresì decidere in merito alle misure da applicarsi da parte degli altri Stati membri.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

3. Entro un termine massimo di tre giorni lavorativi dalla notifica, ogni Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Esso può, in base alle disposizioni del paragrafo 1 e nell'intento di non aumentare la protezione tra Stati membri, modificare o annullare a maggioranza qualificata la decisione presa dalla Commissione.

4. Ogni misura di salvaguardia che incida sugli scambi fra gli Stati membri è applicata al più tardi simultaneamente alle relazioni con i paesi terzi, rispettando il principio della preferenza comunitaria.

Articolo 16

A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi e fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 17

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo che le disposizioni del presente regolamento, salvo disposizione contraria in esso prevista, possano avere effettiva applicazione a decorrere dal 1° luglio 1962.

Articolo 18

1. L'applicazione del regime dei prelievi nei confronti dei paesi terzi implica il divieto di riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente sulle importazioni provenienti dai paesi terzi.

2. Ferme restando le disposizioni del Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, l'applicazione del regime dei prelievi nei confronti dei paesi terzi implica l'abolizione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sulle importazioni provenienti dai paesi terzi, salvo deroga decisa, su proposta della Commissione, dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 19

1. È istituito un Comitato di gestione per le carni suine, denominato in appresso «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 20

1. Quando le disposizioni del presente regolamento richiedono espressamente l'applicazione della procedura prevista dal presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Qualora, tuttavia, esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise, di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 21

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 22

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 20.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Tuttavia la data di applicazione del regime dei prelievi istituito dal presente regolamento è fissata al 1° luglio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE